

ADEMPIMENTI

Con il **Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196** è stato approvato il testo unico delle disposizioni in materia di tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

L'entrata in vigore è fissata, fatta eccezione per quanto previsto dalle disposizioni transitorie, a partire dal 1° gennaio 2004

Il nuovo **Codice Privacy** si compone di tre parti, che contengono, rispettivamente:

1. le **disposizioni generali** (articoli da 1 a 45), riguardanti le regole sostanziali della disciplina del trattamento dei dati personali, applicabili a tutti i trattamenti, nonché le regole specifiche da osservare per i trattamenti effettuati da soggetti pubblici e quelle che trovano applicazione per i trattamenti effettuati da soggetti privati e da enti pubblici economici.
2. le **disposizioni particolari**, che si applicano per specifici trattamenti (articoli da 46 a 140), ad integrazione o eccezione alle disposizioni generali, contenute nella Prima parte.
3. le **disposizioni relative alle azioni di tutela dell'interessato e al sistema sanzionatorio** (articoli da 141 a 172), cui si aggiungono le norme di modifica, finali e di carattere transitorio (articoli da 173 a 186).

Il codice è completato da tre allegati, le cui disposizioni si devono quindi intendere come parte integrante dello stesso, contenenti:

- i codici di deontologia (allegato A, ad oggi riferito all'attività giornalistica ed al sistema statistico nazionale), ai quali andranno ad aggiungersi quelli di futura approvazione;
- il disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (allegato B), il quale potrà essere adeguato all'evoluzione del settore, in modo flessibile, con decreti ministeriali non regolamentari;
- l'elenco dei trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia (allegato C), che in sede di prima applicazione della normativa dovranno essere individuati, entro il 30 giugno 2004, dai Ministeri competenti.

Il nuovo Codice Privacy, nel ribadire i principi giuridici fondamentali sulla sicurezza dei dati personali già stabiliti dalle precedenti leggi 675/1996 e 127/2001, modifica profondamente il quadro delle misure di sicurezza che devono essere adottate nel trattamento dei dati personali.

A tale riguardo, nel nuovo Codice Privacy è presente la distinzione tra :

- **misure idonee di sicurezza** (Titolo V - Capo I - artt. 31 e 32), che consistono nell'insieme degli accorgimenti che il titolare del trattamento dei dati deve adottare, in relazione alla sua specifica situazione, in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Per le misure idonee di sicurezza il legislatore si limita ad imporre delle linee guida generali, disegnando in parallelo il sistema di responsabilità, ma non entra nel merito delle misure che devono essere in concreto adottate, poiché le stesse dipendono dalle specifiche circostanze in cui opera la singola organizzazione, in relazione alla natura dei dati trattati e dei trattamenti posti in essere.

L'inosservanza delle misure idonee, che è compito di titolare e responsabili valutare al fine di porre in atto le opportune misure di sicurezza, espone alla responsabilità per danni (obbligo di risarcimento dei danni eventualmente causati).

- **misure minime di sicurezza** (Titolo V - Capo II - artt. 33 e 36), che costituiscono il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione, richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31. La loro adozione è imposta dalla norma, che provvede a descriverle analiticamente, con la conseguenza che in caso di mancata adozione sono previste sanzioni di natura penale.

Per quanto riguarda la individuazione di queste ultime viene previsto, in sostituzione del DPR 318/1999, il "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza (art. da 33 a 36 del codice)", che entra a fare parte integrante del nuovo codice privacy, di cui costituisce l'Allegato B.

SCADENZE PER L'ANNO 2004 (Disposizioni transitorie)

- il comma 1 dell'articolo 180, stabilisce indiscriminatamente per tutti i soggetti il termine ultimo del 30 giugno 2004, per adottare le nuove misure minime che non erano previste dal DL 318.
- nel solo caso in cui si possedano strumenti elettronici tecnicamente inadeguati, i commi 2 e 3 dell'articolo 180 differiscono ulteriormente al 31 dicembre 2004 il termine ultimo, entro cui si devono adottare le nuove misure minime.

Per avvalersi di questo maggiore termine era necessario

1. disporre di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata (cioè entro il 30/06/2004) applicazione delle misure minime. Questa situazione doveva essere verificata in data 1° gennaio 2004. Chi si fosse trovato in questa situazione poteva quindi beneficiare del maggiore termine del 31 dicembre 2004, anche nell'ipotesi in cui gli strumenti elettronici venissero sostituiti con strumenti adeguati prima della scadenza generalizzata del 30 giugno 2004.
2. redigere, a cura del titolare, un documento avente data certa, da custodire presso la propria struttura (non andava quindi inviato al Garante), nel quale esporre le ragioni per cui gli strumenti elettronici erano, in tutto o in parte, inadeguati.

Da quanto sopra emerge che, dal punto di vista operativo, entro il 31 dicembre 2003 si doveva procedere all'analisi delle nuove misure di sicurezza, posto che entro tale data i soggetti che trattavano dati personali dovevano comprendere, alla luce delle nuove regole, se gli strumenti elettronici di cui disponevano potevano essere definiti come inadeguati.

In tal caso, infatti, potevano redigere entro tale data un documento, avente data certa e da conservare presso la propria struttura, nel quale descrivere le condizioni che permettevano loro di beneficiare del maggiore termine del 31 dicembre 2004, rispetto a quello generale del 30 giugno 2004, per procedere all'adozione delle nuove misure minime di sicurezza.

QUINDI:

- 30/4/04 – Notifica al Garante del Trattamento Dati Sensibili e Giudiziari
- 30/6/04 – Adozione delle nuove misure minime di sicurezza (in mancanza di proroga al 31.12.04)

N.B. Le scadenze riguardante l'adozione delle nuove misure minime presuppone che i soggetti abbiano adottato fino a quella data le norme previste nell'abrogato DL 318 del 28.07.99